



## Tribunale di Monza Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Mirko Buratti

Giudice

Dott. Silvia Giani

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 23 giugno 2012, il sig. Vi. Fabio Mario, nella sua qualità di legale rappresentante della AR. S.r.l. in liquidazione, con sede in Lissone, omissis, in esecuzione di delibera assunta in data 8 giugno 2012, ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo;

- in data 11 luglio 2012 il ricorrente, comparso personalmente unitamente al difensore davanti al GD, previa convocazione, ha reso i chiarimenti richiesti, rendendosi disponibile a integrare il ricorso;

- in data 16 luglio 2012 il ricorrente ha depositato l'integrazione del ricorso, prevedendo la suddivisione dei creditori chirografari in due classi, la prima composta dagli istituti di credito e la seconda da tutti gli altri creditori chirografari, garantendo loro la percentuale minima di soddisfacimento, rispettivamente del 13% e del 15%;

ritenuto che:

- la documentazione prodotta con l'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

- dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall. e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

- I. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che ha un indebitamento per euro 4.217.000,00;



- II. ricorre una situazione di crisi, se non insolvenza, argomentata dalla stessa ricorrente: la società negli ultimi esercizi ha avuto consistenti perdite d'esercizio che hanno eroso il patrimonio netto; l'attivo della società, che è in liquidazione, non consente di soddisfare i creditori;
- la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano così riassumibile:
    - a) cessione di tutti i beni da liquidare ai creditori, suddivisi, successivamente all'integrazione depositata nel luglio 2012, in due classi di creditori chirografari.
    - b) Il piano, di natura esclusivamente liquidatoria, si concretizza nella vendita dell'immobile di proprietà della società, stimato "prudenzialmente" in euro 1.182.375,00, nella cessione dei beni strumentali e del magazzino, valutati in euro 77.000,00 e svalutati del 50%, nell'incasso dei crediti verso terzi e soci, rispettivamente per euro 1.068.776,00 e 116.213,00 e nella cessione del ramo d'azienda, appostata all'attivo per euro 200.000,00. L'attivo concordatario ammonta, dunque, complessivamente ad euro 2.717.085, a fronte di un attivo risultante dalla situazione contabile al 31 marzo 2012 pari ad euro 4.217.228.
    - c) Per facilitare la liquidazione del ramo d'azienda la ricorrente ha segnalato la presenza di una proposta irrevocabile di acquisto da parte del conduttore Verve s.r.l., con subentro nel contratto di leasing concernente un autocarro Iveco, al prezzo di euro 200.000,00, da pagarsi entro 60 giorni dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato (cfr art. 13 contratto affitto azienda stipulato il 23 maggio 2012 da Ar. e Verve s.r.l.). L'opzione irrevocabile di acquisto è garantita, a richiesta del commissario, da una fideiussione bancaria, a prima richiesta, dell'importo di euro 200.000,00. La proposta non è vincolante per la procedura che potrà liquidare il ramo d'azienda secondo le modalità previste dall'art. 107 LF, e cioè tramite procedure competitive. Nel contratto di affitto d'azienda la società Verve s.r.l. si è impegnata, quale proponente l'acquisto dell'azienda, a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 200.000,00 e, quale conduttrice, a restituire l'azienda al commissario, senza oneri, nel termine di due mesi dalla richiesta.
    - d) L'immobile di proprietà della società, valutato, secondo la stima prodotta dalla ricorrente, in euro 1.182.375,00, e, a detta dell'attestatore, particolarmente



prudente (all 6 e p 41 relazione attestatore), è stato liberato e potrà essere ceduto tramite procedura competitiva in tale stato.

- e) Il piano prevede un fondo rischi pari ad euro 200.000,00.
- f) Il termine per l'esecuzione del concordato è stabilito in 24 mesi.
- g) Sono state previste due classi di creditori chirografari ai quali è stata promessa la percentuale del 13% e del 15%.

- La relazione *ex art.* 161 l. fall., redatta dal dott. Franco Cremonesi, professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

- i criteri con cui il debitore ha provveduto a suddividere in classi i propri creditori, successivamente alla modifica, appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri d'identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;

- La proposta non è aleatoria in quanto il ricorrente ha promesso ai creditori il soddisfacimento in una percentuale minima, che rappresenterà il parametro di valutazione dell'adempimento in caso di eventuale risoluzione.

- La *cessio bonorum* non è infatti identificabile con l'istituto contrattuale previsto dal codice civile per la sua diversità ontologica, poiché produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori, anche di quelli dissenzienti e assenti, mentre l'istituto negoziale previsto dagli artt. 1977 e ss. c.c. vincola solo i creditori che ne sono parte al divieto di azioni esecutive sui beni ceduti e, salvo patto contrario, produce la liberazione del debitore nei limiti di quanto da essi ricevuto ( Cass. 15 settembre 2011, n 18864);

- sussistono dunque i presupposti per l'apertura della procedura. Sarà compito del commissario effettuare le verifiche necessarie per la valutazione della fattibilità del concordato, in particolare vagliando la congruità della stima dell'immobile di proprietà della società e la correttezza della appostazione all'attivo concordatario dell'ingente credito verso GMA per l'intero valore nominale di euro 369.301,69.

visti gli artt. 160 e 163, co. 1°, l. fall.;

**P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa AR. S.r.l. in liquidazione con sede in Lissone, viale Lombardia n 118, CF 07093970155;
- 2) delega alla procedura il Giudice dott.ssa Silvia Giani;



- 3) ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del **4 dicembre 2012** h 12;
- 4) fissa il termine di giorni 40 (quaranta) da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.
- 5) nomina Commissario Giudiziale il dott. , con studio in
  
- 6) stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 90.000,00, pari a circa il 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura;
- 7) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Monza sia sul giornale Corriere della sera e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 luglio 2012.

Il Giudice estensore

*Dott. Silvia Giani*

Il Presidente

*Dott. Alida Paluchowski*